

REPUBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Sent. 13087/05  
Esp. 10488/05

IL TRIBUNALE DI MILANO  
IV sezione civile

In persona della dott.ssa Lucia Formica,  
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato promossa da:

[redacted], elettivamente domiciliato in [redacted]  
[redacted] presso lo studio dell'avv. [redacted] che lo rappresenta e  
difende per procura a margine dell'atto di citazione;

ATTORE

contro

[redacted], elettivamente domiciliato in [redacted]  
[redacted] presso lo studio dell'avv. [redacted] che lo  
rappresenta e difende per procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione;

CONVENUTO

e contro

[redacted], residente a [redacted], e S. [redacted], residente a [redacted]

CONVENUTI CONTUMACI

CONCLUSIONI precisate all'udienza del 16.06.2005 come da fogli allegati;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione regolarmente notificato il sig. [redacted] citava in giudizio il proprio fratello unilaterale per parte di madre, [redacted], ed i sig.ri [redacted] ed esponeva quanto segue:

- in data 8.3.1994 decedeva senza testamento la comune madre, sig.ra [redacted];
- nel novembre 1995 il sig. [redacted] marito di seconde nozze della stessa nonché padre del convenuto, dichiarava nella denuncia di successione di essere erede della sig.ra [redacted] con il figlio [redacted], omettendo di indicare tra gli eredi l'attore, figlio di prime nozze della stessa; in tal modo il sig. [redacted] otteneva la trascrizione nei RR.II. della successione a favore di se stesso e del figlio [redacted] relativamente ad un appartamento di cui la stessa era proprietaria al 50%;
- con scrittura privata autenticata Notaio [redacted] i sig.ri [redacted] vendevano al sig. [redacted] l'appartamento suddetto, per l'importo di lire [redacted];
- con scrittura autenticata del 12.9.2002 il sig. [redacted] vendeva lo stesso appartamento al sig. [redacted] per l'importo di [redacted].

- la de cuius era cointestataria con il sig. [redacted] di due conti correnti bancari presso la [redacted] filiale di [redacted] che tuttavia aveva rifiutato di soddisfare la richiesta di fornire i documenti al riguardo.

Tutto ciò premesso, l'attore chiedeva accertarsi la sua qualità di erede della sig.ra [redacted], quindi accertarsi che i suoi diritti di erede erano stati lesi a seguito della vendita dell'immobile e condannarsi tutti i convenuti a restituirgli la quota di sua spettanza dell'appartamento stesso (pari ad un terzo della metà caduta in successione); chiedeva inoltre condannarsi il sig. [redacted] a restituire un terzo della metà delle somme presenti sui conti correnti cointestati alla de cuius; in via subordinata, chiedeva condannarsi il sig. [redacted] alla restituzione di una somma pari ad un terzo del patrimonio della de cuius.

In via istruttoria, l'attore chiedeva l'ammissione di prove testimoniali sulle circostanze esposte e l'ordine ex art. 210 c.p.c. alla [redacted] per l'esibizione della documentazione relativa ai conti correnti che assumeva cointestati alla defunta.

I sig.ri [redacted] restavano contumaci, malgrado la regolarità della notifica dell'atto di citazione effettuata per il primo in data 23.5.2003 e per il secondo rinnovata in data 14.11.2003 ai sensi dell'art. 140 c.p.c. (mentre l'atto è stato ritirato per il sig. [redacted] in data 24.11.2003).

Si costituiva invece il convenuto [redacted] il quale non contestava la qualità di erede del sig. [redacted] né la ricostruzione dei fatti come riportata in atto di citazione con riferimento alla vendita del bene immobile; osservava, però, che ogni decisione in ordine alla dichiarazione di successione della sig.ra [redacted] e alla vendita dell'appartamento era stata presa unilateralmente dal sig. [redacted] il quale aveva anche incassato il prezzo. Contestava invece che fossero caduti in successione valori mobiliari. Osserva poi che l'attore non aveva tenuto conto delle donazioni ricevute dalla madre, cioè la somma di lire [redacted] e due autovetture. Il convenuto concludeva chiedendo la reiezione della domanda avversaria.

Le istanze istruttorie delle parti non venivano ammesse.

Quindi, all'udienza del 16.6.2005 le parti precisavano le conclusioni come sopra riportate e la causa veniva trattenuta a decisione, previo deposito delle comparse conclusionali e di replica.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, poiché le parti con le conclusioni definitive hanno riproposto le istanze istruttorie già rigettate, se ne ribadisce l'inammissibilità, come ritenuto con l'ordinanza del 7.3.2005.

In particolare, con riferimento all'istanza formulata da parte attrice affinché sia ordinato ai sensi dell'art. 210 c.p.c. alla [redacted] di esibire in giudizio i documenti relativi ai conti bancari [redacted], si ripete che l'attore non ha dimostrato la sussistenza dei presupposti per l'ordine richiesto; in particolare, non ha fornito elementi di sorta (nemmeno un indizio) a sostegno del proprio assunto che due conti esistessero presso la filiale della banca indicata e che fossero intestati o cointestati alla de cuius. L'unico documento prodotto dall'attore è una lettera di risposta della banca stessa (doc. [redacted] in cui si fa presente che le informazioni richieste non potevano essere fornite perché relative ad un conto corrente su cui la sig.ra [redacted] aveva una delega ad

operare, non ad un conto di cui la stessa era intestataria; da tale lettera, dunque, si ricavano semmai indicazioni contrarie all'esistenza di un conto corrente intestato o cointestato alla de cuius e, come tale, suscettibile di essere considerato per la ricostruzione dell'asse ereditario, ma solamente di un conto (non meglio precisato visto che la lettera di richiesta richiamata nella risposta della banca non è stata prodotta) su cui la stessa aveva semplicemente la facoltà di operare mediante una delega, dunque non l'intestazione né, di conseguenza, la titolarità dei valori depositati.

Il convenuto con la memoria autorizzata ai sensi dell'art. 183 V comma c.p.c. ha chiesto per la prima volta la collazione delle donazioni ricevute dall'attore nonché l'accertamento delle passività dell'asse ereditario rappresentate dalle spese sostenute per i funerali della madre.

La prima domanda è inammissibile perché non formulata con la comparsa di costituzione e risposta, nella cui narrativa il convenuto si limitava ad adombrare che il fratello avesse ricevuto dalla madre la donazione di beni. In ogni caso, va aggiunto che le asserite donazioni da portare in collazione sono descritte del tutto genericamente dal convenuto e, di riflesso, altrettanto generici sono i capitoli di prova volti a dimostrarle (capitoli [redacted] della memoria depositati il 15.12.2004), in quanto privi di specifica descrizione dei tempi e delle modalità dell'asserita dazione di denaro nonché della descrizione delle autovetture e dei tempi della loro donazione.

E' nuova altresì la domanda di rimborso delle spese sostenute in relazione alla successione della madre, non la pretesa che di tali passività si tenga conto nella ricostruzione dell'asse ereditario, trattandosi di domanda inidonea ad ampliare la materia del contendere e ricompresa nella stessa domanda dell'attore; invero, l'accertamento delle passività è operazione indispensabile per ricostruire l'asse ereditario e quantificare la quota di spettanza dell'attore come richiesto dall'attore stesso.

Ancora preliminarmente, occorre precisare che, sebbene l'attore non lo abbia detto espressamente nei suoi atti, è evidente che ogni domanda è stata rivolta nei confronti del sig. [redacted] non solo in proprio ma anche quale erede del padre, [redacted] e che tale qualità non è contestata.

Nel merito, si deve procedere alla ricostruzione del patrimonio della de cuius ed alla valutazione del valore del patrimonio stesso al momento dell'apertura della successioni.

In proposito si osserva che l'attivo dell'asse ereditario risulta costituito (come è pacifico tra le parti) dal 50% di proprietà dell'appartamento [redacted], mentre, come si è detto, non è provata l'esistenza di valori mobiliari.

Il valore di tale appartamento va quantificato in relazione al prezzo, di lire [redacted] (pari a [redacted], pagato dal primo acquirente, sig. [redacted] in data 7.2.1996 (doc. n. [redacted] att.), in quanto data di poco successiva all'apertura della successione, sicché si deve presumere che nel frattempo non si siano verificate apprezzabili incrementi del valore. L'attore ha chiesto disporsi una consulenza tecnica per verificare quale fosse il valore di mercato effettivo del bene al momento dell'apertura della successione, tuttavia, senza fornire elementi a sostegno della tesi che il prezzo stimato dalle parti della compravendita, ed indicato nella scrittura autenticata, non corrispondesse al valore reale del bene. Pertanto, la richiesta CTU risulta avere inammissibili finalità esplorative.

Occorre poi considerare la diminuzione del valore del bene dovuta alla necessità di corrispondere a [redacted] la somma di lire [redacted] pari a € [redacted] per l'autorizzazione alla vendita (doc. n. [redacted]), sicché il valore effettivo

dell'immobile va quantificato in [redacted] ed in definitiva alla quota caduta in successione va attribuito il valore di € [redacted].  
Costituiscono invece voci passive dell'eredità le spese per i funerali e la sepoltura della sig.ra [redacted] pari a complessivi [redacted] (docc. da [redacted] a [redacted] conv.), le tasse di successione pari a [redacted] (doc. n. [redacted] conv.).

Il valore dell'asse ereditario risulta pertanto di [redacted].  
Di conseguenza, la quota di spettanza dell'attore al momento dell'apertura della successione era di [redacted] oggi da rivalutarsi sulla base degli indici ISTAT in € [redacted], ed il sig. [redacted] deve essere condannato a corrispondere tale somma, con gli interessi legali dalla domanda al saldo.

Non sussistono i presupposti per ordinare all'attuale proprietario, sig. [redacted] la restituzione in natura della quota del bene immobile, perché quest'ultimo ha acquistato il bene dal sig. [redacted] sulla base di un titolo oneroso trascritto prima della domanda (doc. [redacted] att.) e non vi è prova dell'assenza di buona fede. L'art. 534 c.c., che consente all'erede di agire per la restituzione direttamente nei confronti dell'avente causa dell'erede apparente, ponendo a carico del terzo l'onere di provare di aver contrattato in buona fede, non è, invece, applicabile nei confronti del sig. [redacted], proprio perché non avente causa degli eredi apparenti [redacted] bensì già dall'avente causa di costoro.

Visto l'esito del giudizio, sussistono i presupposti per la parziale compensazione delle spese tra l'attore ed il convenuto [redacted], sicché le spese del primo si pongono al 50% a carico del secondo.

La contumacia dei [redacted] esime dalla pronuncia sulle spese di lite a loro favore.

P.Q.M.

Il Tribunale definitivamente pronunciando sulle domande agli atti, in contraddittorio, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:

respinge la domande formulata nei confronti dei sig.ri [redacted]

dichiara che il sig. [redacted] è erede della sig.ra [redacted] e che il valore attuale della quota di eredità a lui spettante è di € [redacted];  
condanna il sig. [redacted] a pagare al sig. [redacted] la somma di € [redacted] con gli interessi legali dalla domanda al saldo;

condanna il sig. [redacted] alla rifusione a favore dell'attore di metà delle spese di lite (che liquida in complessivi [redacted] (di cui [redacted] per spese, [redacted] per diritti e € [redacted] per onorari di avvocato), e così di [redacted]), oltre rimborso spese generali IVA e CPA sugli importi imponibili;

compensa le spese tra l'attore ed i convenuti Sulejmani e El Deebes.

Così deciso in Milano il 25.11.2005.



Il Giudice  
Dr. Lucia Formica



TRIBUNALE CIVILE DI ANNO  
DEPT. 17/10/2001  
1 - DIC. 2005  
IL CANCELLIERE

Francesco d'Alora